

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il Gruppo PS per la riorganizzazione delle commissioni parlamentari (modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, capitolo 5)

del 24 gennaio 2011

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo di semplificare l'organizzazione delle Commissioni parlamentari, eliminando la discutibile distinzione tra Commissioni permanenti e Commissioni provvisorie e riorganizzando le Commissioni in modo da attribuire ad ognuna di esse un'unità di materia maggiore e compiti adeguati.

L'iniziativa propone 7 Commissioni permanenti composte di 15 membri (Finanze e tributi, Istituzioni, Edilizia, Enti locali, Ambiente ed energia, Formazione e cultura, Sanità e socialità), in modo da rendere un po' più agile il lavoro commissionale; inoltre rimane la Commissione di Sorveglianza delle condizioni di detenzione, composta da 7 membri. In totale con l'iniziativa vi sarebbero pertanto 112 posti commissionali, con una riduzione del numero di posti commissionali del 42% e del numero delle commissioni del 33%. Il numero di posti commissionali a disposizione rimarrebbe sufficiente per coinvolgere tutti i deputati appartenenti a gruppi.

Oggi vi sono 3 Commissioni permanenti di 17 membri (Gestione e finanze, Legislazione, Petizione e ricorsi), 8 Commissioni speciali (Bonifiche fondiari, Energia, Tributaria, Scolastica, Sanitaria, Pianificazione del territorio, Costituzione e diritti politici, Aggregazione dei Comuni) di 17 membri e 1 Commissione di 7 membri (Sorveglianza sulle condizioni di detenzione) per un totale di 194 posti. Si tratta di un numero eccessivo di commissioni, che crea una dispersione eccessiva di forze e anche alcuni problemi di conflitto di competenza tra Commissioni.

Il lavoro nelle Commissioni parlamentari costituisce una parte fondamentale del buon funzionamento del nostro legislativo, anche se la stessa non è sempre visibile all'esterno: si tratta quindi di fare in modo che questo lavoro possa avvenire in modo maggiormente trasparente, razionale ed efficace nell'interesse del Cantone che serviamo.

Pensiamo inoltre che la presente iniziativa possa contribuire a contenere in modo assolutamente indolore i costi di funzionamento del Parlamento (non è l'obiettivo principale), nella misura in cui consente un lavoro maggiormente razionale.

Auspichiamo inoltre che la presente iniziativa possa essere evasa in tempi rapidi, per permettere le riforme dell'organizzazione delle Commissioni parlamentari già nella prossima legislatura.

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta

Cavalli - Corti - Ghisletta D. - Lepori

ALLEGATO

Modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, capitolo 5 (testo modificato in neretto)

Capitolo 5

Commissioni parlamentari

Art. 20 - Commissioni permanenti (modificato)

Nella seduta costitutiva e per l'intero quadriennio il Gran Consiglio designa le seguenti Commissioni permanenti composte di 15 commissari:

- a) Commissione delle finanze e dei tributi**
- b) Commissione delle istituzioni**
- c) Commissione degli enti locali**
- d) Commissione dell'edilizia**
- e) Commissione dell'ambiente e dell'energia**
- f) Commissione della formazione e della cultura**
- g) Commissione della sanità e della socialità**

Art. 21 - Commissione delle finanze e dei tributi (modificato)

¹**La Commissione delle finanze e dei tributi esamina e preavvisa:**

- a) il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio**
- b) le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;**
- c) il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato;**
- d) le proposte di carattere fiscale e finanziario non attribuite ad altre commissioni;**
- e) le proposte di politica interregionale e intercantonale non attribuite ad altre commissioni.**

²Per l'esercizio dei compiti di alta vigilanza la Commissione può organizzarsi in sottocommissioni, che possono essere autorizzate dalla Commissione stessa a riferire direttamente al Gran Consiglio, e si dota di un apposito regolamento.

Art. 22 - Commissione delle istituzioni (modificato)

La Commissione delle istituzioni esamina e preavvisa:

- a) i disegni di legge riguardanti le istituzioni e i diritti politici;**
- b) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative ad oggetti non assegnati ad altre Commissioni;**
- c) le domande di naturalizzazione;**
- d) le domande di grazia;**
- e) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.**

²La Commissione può organizzarsi in sottocommissioni, che possono essere autorizzate dalla Commissione stessa a riferire direttamente al Gran Consiglio, e si dota di un apposito regolamento.

Art. 23 - Commissione degli enti locali (nuovo)

La Commissione degli enti locali esamina e preavvisa i disegni di legge riguardanti i Comuni, i Patriziati, i consorzi, le parrocchie e gli altri enti locali, come pure i processi aggregativi.

Art. 23b - Commissione dell'edilizia (nuovo)

La Commissione dell'edilizia esamina e preavvisa i disegni di legge riguardanti l'edilizia cantonale e l'edilizia sussidiata dal Cantone.

Art. 23c - Commissione dell'ambiente e dell'energia (nuovo)

La Commissione dell'ambiente e dell'energia esamina e preavvisa i disegni di legge e le pianificazioni riguardanti l'ambiente, il territorio e l'energia.
La commissione esamina e preavvisa i ricorsi interposti al Gran Consiglio in questo ambito.

Art. 23d - Commissione dell'istruzione e della cultura (nuovo)

La Commissione dell'istruzione e della cultura esamina e preavvisa i disegni di legge e le pianificazioni riguardanti l'istruzione e la cultura.

Art. 23e - Commissione della sanità e della socialità (nuovo)

La Commissione della sanità e della socialità esamina e preavvisa i disegni di legge e le pianificazioni riguardanti la sanità e la socialità.

Art. 24 - Commissioni di controllo (invariato)

¹ Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre leggi stabilendone il numero dei commissari e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme specifiche.

² Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite i loro rapporti.

Art. 25 - Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione (invariato)

¹ La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di controllo di 7 membri.

² Essa esercita la sorveglianza segnatamente attraverso:

- a) visite regolari ai luoghi di detenzione;
- b) audizione di persone detenute senza la presenza di testimoni;
- c) audizione dei funzionari incaricati di attività presso le strutture carcerarie;
- d) esame dei reclami presentati dalle persone detenute.

³ Presenta annualmente un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sulla sua attività, con le raccomandazioni e le osservazioni che ritiene giustificate e informa tempestivamente il direttore del Dipartimento competente su eventuali irregolarità costatate.

Art. 26 - Sottocommissioni (invariato)

Le Commissioni possono formare delle sottocommissioni al loro interno.

Art. 27 - Rappresentanza nelle Commissioni (eliminato cpv. 6)

¹ I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni Commissione.

² Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni non permanenti un seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare.

³ Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo e procede ad eventuali sostituzioni durante il quadriennio.

⁴Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all'Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran Consiglio e il Presidente della Commissione.

⁵Se un membro di una Commissione di controllo impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.

(eliminato cpv. 6: Un deputato non può essere contemporaneamente membro di più di una Commissione permanente.)

Art. 28 - Seduta costitutiva (invariato)

¹Ogni Commissione è convocata per la seduta costitutiva dal segretario generale del Gran Consiglio entro 1 mese dalla sua nomina.

²La seduta costitutiva è aperta dal più anziano dei commissari presenti.

Art. 29 - Ufficio presidenziale delle Commissioni (invariato)

¹La Commissione nomina ogni anno un Presidente e due vicepresidenti e fissa il programma dei propri lavori.

²Nelle Commissioni permanenti l'avvicendamento delle presidenze avviene come per la presidenza del Gran Consiglio.

³Ogni Commissione è convocata e diretta dal suo Presidente.

⁴In caso d'impedimento del Presidente o dei vicepresidenti, la seduta è diretta dal deputato più anziano presente.

Art. 30 - Compiti delle Commissioni (invariato)

¹Le Commissioni hanno la funzione di preparare la discussione sugli oggetti di competenza del Gran Consiglio, presentando un rapporto.

²Il Gran Consiglio decide l'attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni in base alle loro competenze. In caso di urgenza, decide il Presidente.

Art. 31 - Mezzi delle Commissioni (invariato)

¹Le Commissioni si avvalgono dei servizi del Gran Consiglio e dell'amministrazione cantonale nell'ambito del suo obbligo di collaborare.

²Le Commissioni possono far capo a mandati esterni.

Art. 32 - Votazioni (invariato)

¹Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

²Il Presidente vota per ultimo.

³In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Art. 33 - Rapporto commissionale 1. In generale (modifica minore in neretto al cpv. 5)

¹La Commissione nomina uno o più relatori.

² I relatori presentano alla Commissione un rapporto scritto che prima di essere approvato dev'essere letto o distribuito in copia ai commissari.

³ Una minoranza può presentare alla Commissione un proprio rapporto entro il termine fissato dal Presidente.

⁴ I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione, riservato il caso di urgenza.

⁵ I commissari dissenzienti **su taluni punti del rapporto commissionale** possono firmare il rapporto con riserva **o per le conclusioni**.

Art. 34 - 2. Termini di consegna (invariato)

¹ Il Presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.

² I Presidenti delle Commissioni devono comunicare al Presidente del Gran Consiglio i motivi di eventuali ritardi.

Art. 35 - Norme sussidiarie (invariato)

Il funzionamento delle Commissioni è per il resto disciplinato, per analogia, dalle norme concernenti il funzionamento del Gran Consiglio.